



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visti il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, contenente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.16 comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n.66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 n.89";

Visto il D.M. 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Visto il D.M. 23 gennaio 2016 n. rep. 44 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208", registrato dalla Corte dei Conti il 29 Febbraio 2016;

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 10 comma 1 lett. a) del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

Visti i Decreti Dirigenziali Interministeriali 6 febbraio 2004 e 28 febbraio 2005, recanti i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio pubblico e il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2005, recante i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

Visto in particolare l'art. 39 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art.12 del Codice;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n.4 del 27 marzo 2015 di costituzione della Commissione Regionale e per il patrimonio culturale delle Marche nonché il successivo Decreto del Segretario Regionale n.5 del 7 marzo 2017 di integrazione e modifica dei componenti;

Vista la nota della Direzione Generale Bilancio prot. 6794 del 31 maggio 2017 nella quale, nelle more della nomina del nuovo Segretario regionale MiBACT delle Marche, è stato conferito, da parte del Direttore Generale Bilancio dott. Paolo D'Angeli, alla dott.ssa Maura Del Borrello, l'incarico di sostituzione del Dirigente per gli adempimenti di cui all'articolo 39 del DPCM 29 agosto 2014, n.171;

Vista la nota prot. n. 129 del 04/10/2015 della Conferenza Episcopale Marchigiana con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 per l'immobile denominato "Fabbricato Residenziale" di seguito descritto, acquisita al protocollo d'Ufficio il 09/10/2015 (prot. n. 3671);

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio delle Marche, espresso con nota prot. 14396 del 15/12/2015, dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico-artistico-architettonico del bene in esame, proponendo l'adozione del provvedimento di verifica negativa di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia delle Marche, espresso con nota prot. 9111 del 10/11/2015, dal quale si rileva che il fabbricato in questione non riveste attualmente interesse archeologico, ma, vista la presumibile presenza di strutture sepolcrali entro la Chiesa e nelle immediate vicinanze, che rientrano nelle competenze di tutela archeologiche del Ministero, si chiede che nel caso di interventi di ristrutturazione e restauro, con opere che riguardino il sottosuolo, il progetto venga trasmesso alla Sezione Archeologia della Soprintendenza per l'esame e le eventuali prescrizioni di competenza;

Visto il verbale della riunione n. 1 della Commissione del giorno 20/01/2016, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la Commissione ritiene meritevole un approfondimento istruttorio al fine di valutare meglio l'eventuale sussistenza dell'interesse culturale;

Visto il verbale della riunione n. 8 della Commissione del giorno 11/07/2017, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che è stata approvata all'unanimità la proposta di verifica negativa di interesse culturale del bene in oggetto, formulata dalla Soprintendenza competente, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Ritenuto che l'immobile:

Denominazione	Fabbricato residenziale
Comune	Pergola
Provincia	Pesaro e Urbino
Nome strada/n. civico	Via Monterolo n. 22
Distinto al C.F.	Foglio 22 particella 148
Confinante con	Foglio 22 particelle 147, 149 C.F.- C.T.
Confinante con altro elemento:	Via Monterolo
Proprietario:	Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, FANO (PU)

non presenta interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

DELIBERA

Art. 1 L'immobile denominato "Fabbricato residenziale", come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, non riveste interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Art. 2 L'immobile in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i..

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Funzionario Incaricato

Dott.ssa Maura Del Borrello